

**Atti consiliari      CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**  
\*\*\*\*\*  
**IX LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI**  
\*\*\*\*\*



**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:**

**Rosario MONTELEONE  
Michele BOFFA  
Luigi MORGILLO  
Giacomo CONTI**

**avente ad oggetto:**

**Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali**

Presentata alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il

Proposta di legge recante:

## **Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali**

### **RELAZIONE**

La presente proposta di legge, recante “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”, ha la finalità di introdurre una nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie locali per assicurarne un funzionamento istituzionale ancor più efficace.

Il Consiglio delle Autonomie locali è organo regionale di rilevanza costituzionale ai sensi dell’articolo 123, comma quarto, della Costituzione.

La disposizione costituzionale dispone che “in ogni regione lo Statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali”.

Lo Statuto della Regione Liguria fa riferimento al Consiglio delle Autonomie locali e più in generale al sistema delle Autonomie locali negli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67.

L’articolo 1 dello Statuto della Regione Liguria prevede che “la Regione è costituita dalla comunità residente e si articola nel sistema delle Autonomie locali”. Il comma 2 dell’articolo 3 afferma che “la Regione informa i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell’interesse delle comunità rappresentate”. Il Consiglio Autonomie locali, secondo quanto disposto nell’articolo 13 dello Statuto, è “organo di consultazione e di confronto tra la Regione e gli enti locali” e organo “di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Regione”. Nell’articolo 65 dello Statuto il Consiglio delle Autonomie locali viene qualificato come organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali, e ne vengono individuate la sede e la durata. Nei successivi articoli 66 e 67 sono individuate le competenze e disciplinate le modalità di espressione del parere del Consiglio delle Autonomie locali.

Da quanto descritto emerge, anzitutto, una dettagliata normativa a livello statutario, disciplina che, secondo le regole delle fonti, può essere ulteriormente dettagliata con legge regionale in attuazione e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.

La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) regola, in oggi, il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle Autonomie locali. Successivamente, la legge regionale 13 del 1996 è stata oggetto di tre modifiche legislative, l’ultima delle quali nel corso della attuale IX legislatura (apportata con la legge regionale 15 giugno 2010 n. 7), relativa alla “*prorogatio*” dell’organo fino all’insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali. Le altre modificazioni sono avvenute con la legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e

con la legge regionale 6 giugno 2008 n.14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

La presente proposta di legge disciplina il Consiglio delle Autonomie locali nella sua completezza e abroga la legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 e le correlate norme di modificazione sopra richiamate.

Le motivazioni della scelta legislativa che si concretizza nella presente proposta di legge attengono essenzialmente all'esigenza **di assicurare maggior funzionalità ed efficacia all'attività del Consiglio delle Autonomie locali**, sia sotto il profilo consultivo e sia sotto quello del confronto e della concertazione, nel rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate.

Le **principali azioni normative** per assicurare la richiamata **maggior funzionalità ed efficacia del Consiglio delle autonomie locali** sono:

- 1. riduzione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali da 49 a 35 (riduzione del 28 per cento dei componenti);***
- 2. aumento percentuale dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali rispetto ai componenti d'ufficio (i componenti elettivi sono 16 su 35);***
- 3. possibilità per il Consiglio delle Autonomie locali di esprimere pareri e osservazioni a richiesta della Giunta regionale con conseguente trasmissione del parere direttamente dalla stessa all'Assemblea Legislativa;***
- 4. previsione di una seduta congiunta almeno annuale con l'Assemblea Legislativa;***
- 5. miglior strutturazione delle funzioni di supporto all'organo con il diretto coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti locali;***
- 6. possibilità di illustrare, secondo, le modalità definite nella proposta di legge, direttamente in Commissione consiliare il contenuto del parere espresso;***
- 7. possibilità per il Consigliere regionale e la Giunta di illustrare al Consiglio delle Autonomie locali il provvedimento sul quale è chiesto il parere;***
- 8. sospensione del termine dei trenta giorni per esprimere il parere nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea Legislativa e delle Commissioni consiliari stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato;***
- 9. valorizzazione del ruolo del Consiglio delle autonomie locali nel processo legislativo con funzione di report sullo stato di attuazione delle leggi e degli altri atti generali della Regione.***

## **10. approvazione annuale di una relazione sullo stato delle “autonomie locali” in Liguria.**

## **11. Semplificazione dei procedimenti e dei processi.**

In via generale, con diverse disposizioni, si tende verso una diversa conformazione dell'esercizio delle funzioni del Consiglio delle Autonomie locali per valorizzarne complessivamente il ruolo istituzionale.

Nella presente proposta di legge, analogamente a quanto previsto nello Statuto regionale si è usata la terminologia “Consiglio delle Autonomie locali” e per gli enti locali la denominazione “Ente” o “Enti”..

### **Relazione agli articoli**

#### **Articolo 1 (Disciplina)**

L'articolo 1, al comma 1, contiene le finalità della legge ed istituisce il Consiglio delle Autonomie locali. Esso prevede che la Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

#### **Articolo 2 (Composizione)**

L'articolo 2 innova e modifica l'attuale composizione del Consiglio delle Autonomie locali e costituisce una delle principali novità della presente proposta di legge.

Con la nuova disposizione contenuta nell'articolo 2 il numero dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali passa da 49 a 35, con una riduzione dei componenti di circa il 28 per cento. Rispetto alla attuale composizione, sono stati soppressi i componenti dei Consigli comunali superiori a 15.000 abitanti ed i rappresentanti eletti dalle Comunità Montane.

Conseguentemente il “quorum” costitutivo scende dall'attuale 25 componenti a 18.

Ciò, unita alla possibilità di delega ed alla elezione di 16 componenti su 35 (correlata alla decadenza in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive), concorre ad assicurare la funzionalità dell'organo

### **Articolo 3 (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)**

L'articolo 3 regola, nei primi tre commi, le procedure di nomina, da parte dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali rimessa al decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa.

I commi 4 e 5 disciplinano la durata del Consiglio delle Autonomie locali e la "prorogatio" dello stesso fino all'insediamento del nuovo organo.

Il comma 6 disciplina la delega ed è previsto che i componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori e consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni in ragione della materia da trattare.

I commi dal 7 al 10 riguardano la decadenza dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali e le procedure per la loro sostituzione.

Il comma 11 disciplina il caso del commissariamento dell'ente locale, prevedendo che i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al commi 2 e 3.

### **Articolo 4 (Organizzazione e funzionamento)**

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Il comma 1 prevede che il regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti disciplina le modalità di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.

Il comma 2 dispone che prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Assemblea Legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali e l'Assemblea.

Le altre disposizioni, i commi 3 e 4, riguardano l'elezione, nella prima seduta, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio delle Autonomie locali e le forme di pubblicità delle deliberazioni del Consiglio stesso.

### **Articolo 5 (Funzioni)**

L'articolo 5 contiene, al comma 1, l'insieme delle funzioni di competenza del Consiglio delle Autonomie locali. Esse sono quelle previste dall'articolo 66 dello Statuto per il quale il Consiglio delle Autonomie locali :

a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;

- b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
- 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
  - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
  - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
  - 4) atti di programmazione generale;
  - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
- c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
- d) propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Il comma 2 dispone sulle altre funzioni in leggi, e in particolare, viene disposto che il Consiglio delle Autonomie locali svolge le altre funzioni previste dalla legge.

In tale contesto basti far riferimento alle tematiche del federalismo (fiscale e demaniale) e della sua attuazione o delle misure per la stabilizzazione finanziaria dello Stato.

Di recente, in particolare, compiti del Consiglio delle Autonomie locali sono individuati nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), il quale al comma 30 dell'articolo 14, intitolato "Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali" espressamente dispone che "30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata".

#### **Articolo 6 (Iniziativa legislativa)**

L'articolo 6 riguarda l'iniziativa legislativa del Consiglio delle Autonomie locali, e viene previsto che le proposte di legge regionale sono redatte in articoli e sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto regionale.

#### **Articolo 7 (Pareri obbligatori)**

L'articolo 7 disciplina le procedure relative ai pareri obbligatori riproducendo la normativa statutaria.

Il comma 4, analogamente a quanto previsto per alcuni istituti nel regolamento interno dell'Assemblea Legislativa, disciplina la sospensione dei termini nei periodi di sospensione dei lavori dell'Assemblea. Viene, così

previsto che il decorso del termine di trenta giorni per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni consiliari stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

### **Articolo 8 (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali)**

L'articolo 8 disciplina le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

Sulla disciplina delle osservazioni non vi sono novità in confronto a quanto già previsto dalla legge regionale 13 del 2006.

### **Articolo 9 (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)**

L'articolo 9 regola i pareri e le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale.

Si tratta di una delle maggiori novità della presente proposta di legge.

In fase di elaborazione dei disegni di legge in materie di competenza degli enti locali la Giunta regionale confronta e verifica il testo normativo in elaborazione con gli enti locali stessi.

Analogamente, se non ancor di più, tale confronto e ricerca di condivisione avviene sui principali atti di pianificazione e programmazione regionale nelle diverse materie.

La funzione consultiva e di confronto tipica del Consiglio delle Autonomie locali in tal modo si è sostanzialmente esaurita in una fase anteriore a quella consiliare.

In tale quadro si è previsto nella presente proposta di legge un diverso meccanismo con le disposizioni introdotte all'articolo 9, il quale dispone che "qualora la Giunta richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dall'Assemblea Legislativa, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea Legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali". Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che "ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b, venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa".

Nel nuovo sistema la Giunta potrebbe richiedere il parere del Consiglio delle Autonomie locali sul disegno di legge o sull'atto di programmazione o di

pianificazione adottato e trasmetterlo insieme agli stessi all'Assemblea Legislativa.

In tal modo si avrebbe una significativa semplificazione procedurale - per cui l'Assemblea legislativa avrebbe il parere del Consiglio delle Autonomie locali contestualmente al disegno di legge o al provvedimento generale di iniziativa dell'esecutivo, con il conseguente abbreviamento della procedura - unitamente ad una valorizzazione delle funzioni di rappresentanza del sistema delle Autonomie da parte del Consiglio delle Autonomie locali.

### **Articolo 10 (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)**

L'articolo 10 introduce e disciplina un'altra delle principali innovazioni alla normativa, anch'essa da collocare nel quadro della valorizzazione delle funzioni e del ruolo del Consiglio delle Autonomie locali descritte nella relazione generale al disegno di legge.

Viene, così, previsto, che il Consiglio delle Autonomie locali presenti annualmente entro il mese di marzo all'Assemblea Legislativa un Rapporto sullo Stato delle Autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente. Per l'esame del Rapporto di cui al comma 1 e per la discussione di problematiche relative alle Autonomie locali, l'Assemblea Legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali possono riunirsi in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.

Ancora particolarmente innovativa, e da collocare nell'ambito di una razionalizzazione complessiva della legislazione e della sua funzione è quanto disposto al comma 3. Detta disposizione prevede che ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente all'Assemblea Legislativa i dati sull'attuazione della legislazione ed assicura l'inserimento costante degli stessi nel sistema informatico regionale, secondo quanto previsto e con le modalità definite dall'Assemblea.

### **Articolo 11 (Altre attività)**

L'articolo 11 riguarda altre e ulteriori attività che il Consiglio delle Autonomie locali può svolgere nel quadro generale dell'ordinamento.

Viene così previsto che il Consiglio delle Autonomie locali possa riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionale e che possa richiedere specifici incontri.

### **Articolo 12 (Partecipazione alle sedute)**

L'articolo 12 dispone che alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio



stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

Similmente a quanto previsto dalla legge regionale 13 del 2006, al comma 2, è previsto che il Consiglio delle Autonomie locali possa richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

### **Articolo 13 (Accordi tra Regione e enti locali)**

L'articolo 13 regola la possibilità che l'Assemblea Legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

### **Articolo 14 (Seduta congiunta)**

L'articolo 14, analogamente a quanto previsto nella disciplina legislativa di altre Regioni (Emilia Romagna e Piemonte), prevede che **possano svolgersi** sedute congiunte tra Assemblea Legislativa e Consiglio delle Autonomie locali. La seduta congiunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa.

### **Articolo 15 (Struttura operativa)**

L'articolo 15 si riferisce alla struttura operativa a supporto del Consiglio delle Autonomie locali ed è previsto che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa definisce mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI LIGURIA, URPL, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo.

### **Articolo 16 (Rimborso delle spese)**

L'articolo 16, riproducendo l'analogha disposizione a suo tempo introdotta per facilitare la partecipazione alle sedute **dei rappresentanti** dei Comuni liguri inferiori a 5000 abitanti, dispone che ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi di tali enti spetti per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

### **Articolo 17 (Abrogazioni)**

L'articolo 17 abroga la legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali). Sono, inoltre, abrogate espressamente gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), l'articolo 24 della legge regionale 6

giugno 2008 n.14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e la legge regionale 15 giugno 2010 n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali").

#### **Articolo 18 (Disposizioni transitorie)**

L'articolo 18 dispone che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente dell'Assemblea Legislativa, con proprio decreto, provvede nelle forme di cui all'articolo 4 alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. A tal fine, [il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 3 è dimezzato.](#)

#### **Articolo 19 (Norma finanziaria)**

L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni che importano spese con l'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea Legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

#### **Articolo 20 (Dichiarazione di urgenza)**

L'articolo 20 dispone l'urgenza della legge.

Proposta di legge regionale recante:

## **Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali**

### **Articolo 1 (Disciplina)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale Assemblea Legislativa, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

### **Articolo 2 (Composizione)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:

- a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città Metropolitana.
- b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
- d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
- e) i quattro Presidenti dei Consigli provinciali;
- f) i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM regionali.

2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

### **Articolo 3 (Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione)**

1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie locali e convoca la riunione di

- insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea Legislativa.
2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea Legislativa, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna Provincia.
  3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente dell'Assemblea Legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.
  4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.
  5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.
  6. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.
  7. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.
  8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.
  9. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.
  10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 si debba provvedere entro due anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.
  11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3.

#### **Articolo 4 (Organizzazione e funzionamento)**

1. Il regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti disciplina le modalità di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.
2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Assemblea Legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali e l'Assemblea Legislativa.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio delle Autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

## **Articolo 5 (Funzioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali :
  - a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
  - b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
    - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
    - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
    - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
    - 4) atti di programmazione generale;
    - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
  - c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
  - d) propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali svolge inoltre le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

## **Articolo 6 (Iniziativa legislativa)**

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto.

## **Articolo 7 (Pareri obbligatori)**

1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente dell'Assemblea Legislativa; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.
3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti;

tale maggioranza non é richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.

4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea Legislativa e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

5. Il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

### **Articolo 8 (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali )**

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente dell'Assemblea Legislativa o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli Enti locali.

2. Il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

### **Articolo 9 (Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale)**

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dall'Assemblea Legislativa, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

### **Articolo 10 (Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo all'Assemblea Legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.

2. Per l'esame del rapporto di cui al comma 1 e per la discussione di problematiche relative alle Autonomie locali, l'Assemblea Legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali possono riunirsi in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.

3. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente all'Assemblea Legislativa i dati sull'attuazione della legislazione. A tal fine l'Assemblea Legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali.

### **Articolo 11 (Altre attività)**

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea Legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

### **Articolo 12 (Partecipazione alle sedute)**

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

### **Articolo 13 (Accordi tra Regione e enti locali)**

1. L'Assemblea Legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

**Articolo 14**  
**(Seduta congiunta)**

1. L'Assemblea Legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali **possono riunirsi** in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle Autonomie locali.

2. La seduta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea Legislativa e può concludersi con l'approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

**Articolo 15**  
**(Struttura operativa )**

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa definisce mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI LIGURIA e URPL, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo.

**Articolo 16**  
**(Rimborso delle spese)**

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui **alle lettere c) e d)** del comma 1 dell'articolo 2, spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

**Articolo 17**  
**(Abrogazioni e disposizioni transitorie)**

1. Sono abrogate:
- a) la legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali);
  - b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);
  - c) l'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008 n.14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);
  - d) la legge regionale 15 giugno 2010 n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali").



**Articolo 18**  
**(Disposizioni transitorie)**

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente dell'Assemblea Legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'articolo 3, alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. **A tal fine, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3 è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 3 è dimezzato.**

**Articolo 19**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea Legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

**Articolo 20**  
**(Dichiarazione di urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.